

POLITICHE CULTURALI

Caterina Orione

L'inizio della undicesima legislatura si distingue per la re-istituzione di una commissione consiliare permanente per le materie istruzione, formazione, beni e attività culturali, materie che fino a prima della decima legislatura erano di spettanza della Quinta Commissione consiliare. Nell'anno 2021, ancora fortemente caratterizzato dall'emergenza pandemica da COVID-19, anche per ciò che attiene l'attività dell'assemblea legislativa, concentrata prioritariamente sui temi della sanità, la neo-commissione si è occupata di cinque proposte di legge, tutte afferenti all'ambito culturale.

Le proposte di legge, in relazione ai soggetti proponenti, confermano la tendenza evidenziata nel rapporto dello scorso anno, cioè quella di una comune volontà di Giunta e Consiglio di intercettare le esigenze del territorio e del tessuto sociale ad esso afferente per soddisfare la richiesta di "riconoscimento" identitario mediante la concessione di un contributo economico che consentisse alle comunità e agli enti locali che li rappresentano di mantenere vivo il loro profilo storicamente consolidato. Si ritiene interessante altresì rilevare come due delle leggi di iniziativa della Giunta regionale, abbiano lo stesso oggetto e contenuto di leggi di iniziativa consiliare, che nel pregresso avevano trovato finanziamento solo grazie all'avanzo di amministrazione del bilancio del Consiglio regionale, a conferma di una valutazione positiva della politica pubblica posta in essere in precedenza, così da decidere che non rimanesse episodica.

La proposta di legge 22 (Misure di sostegno ai lavoratori autonomi dello spettacolo a seguito emergenza COVID-19), divenuta legge regionale 3 del 21 gennaio 2021, è stata di iniziativa dell'Ufficio di presidenza. Con l'atto sopraccitato si intendeva sostenere una tantum e con risorse finanziarie relative ad economie dell'anno 2020 afferenti al bilancio del Consiglio regionale, i lavoratori autonomi dello spettacolo gravemente colpiti dalla crisi economica conseguente alla emergenza coronavirus. Infatti le misure rivolte alla prevenzione della diffusione del contagio avevano imposto l'interruzione protratta delle attività culturali, determinando una crisi di carattere sociale connessa all'assenza di queste e un forte depauperamento degli operatori del settore. La copertura finanziaria era di un milione di euro, con affidamento dell'istruttoria delle domande di concessione di contributo a Sviluppo Toscana Spa, per un costo complessivo di 50mila euro.

L'articolato, composto da 7 articoli, dispone interventi di sostegno economico per il solo anno 2021 a favore dei lavoratori autonomi, con una premialità aggiuntiva a fronte di progetti per iniziative culturali per la valorizzazione dell'identità toscana. Le tipologie dei beneficiari sono state

individuate con deliberazione di indirizzo dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea toscana. La suddetta deliberazione ha previsto altresì le modalità per l'accesso al contributo, la quota e i criteri da adottare per individuare le premialità delle proposte, così per costituire il fondamento dell'avviso pubblico.

Il testo pervenuto in commissione, corretto dall'ufficio per ciò che attiene al drafting formale senza che fossero accolti i suggerimenti per quello sostanziale, appariva carente per ciò che atteneva ai criteri in base ai quali i progetti di valorizzazione, sarebbero stati valutati, in quanto essi erano rinviati senza alcuna indicazione ad una delibera di indirizzo dell'Ufficio di presidenza. La criticità era stata evidenziata nella scheda di legittimità, limitando il rilievo ad una succinta motivazione di inosservanza del disposto dell'articolo 12 della legge 241/1990¹. In tal modo si è cercato di mantenere ferma la posizione dell'ufficio sulla necessità di inserire in legge i criteri, così come prescritto dalla disciplina nazionale e come sempre (o quasi) fatto in Regione Toscana.

La Presidente della Commissione, preso atto del rilievo, formulò emendamenti ad hoc, per superare l'osservazione di legittimità proposta, presentati in aula insieme ad altri, tra questi l'innalzamento da 2mila a 3mila euro il limite massimo di ciascun contributo e l'eliminazione del codice Ateco, unico elemento certo di individuazione dei beneficiari, per ciò che concerneva i contenuti della premialità per la *“progettualità legata all'identità toscana, si è collegato il tema della creatività”*. La proposta di legge, così come emendata, è stata votata all'unanimità, dopo dibattito concorde di apprezzamento sull'utilità della legge.

La proposta di legge 13 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana), divenuta legge regionale 19 del 3 marzo 2021, di iniziativa della Giunta regionale, intendeva sostenere un'azione specifica di valorizzazione del patrimonio artistico, storico della Regione per il recupero dell'accessibilità e della fruibilità pubblica delle fortificazioni storiche, delle mura e degli edifici connessi, presenti in vari comuni del territorio toscano.

In particolare vengono disciplinati interventi a sostegno della valorizzazione di un complesso degli edifici denominato *“mura storiche”* comprensivo di immobili in esse inglobati o ad esse connessi, delle torri, dei castelli e dei ponti, mediante il ripristino dell'accessibilità ai medesimi luoghi e la creazione di percorsi culturali.

La Regione conferma i criteri di priorità per la valutazione di qualità delle domande di contributo presentate dai comuni già contenuti nella precedente legge regionale 1 agosto 2016, n. 46 (Città murate della Toscana), di iniziativa dell'Ufficio di presidenza con la previsione di una deliberazione della Giunta regionale, disciplinante l'individuazione delle modalità operative per l'erogazione dei contributi stessi, nei limiti previsti dal bilancio di previsione e

¹ Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuova norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

nel rispetto degli indirizzi e criteri espressi nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), nonché in coerenza con l'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).

Per l'attuazione di quanto previsto, è quindi autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, viene previsto altresì il carattere di spesa ricorrente, per cui agli oneri per gli esercizi successivi al bilancio di previsione di prossima approvazione si farà fronte con le successive leggi di bilancio.

Formulate dall'ufficio alcune osservazioni di drafting formale e sostanziale, la più rilevante in relazione all'articolo 8, relativo all'entrata in vigore, in quanto, pur essendo chiara la finalità dell'enunciato "*La presente legge dispiega i suoi effetti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*", la formulazione della disposizione non era corretta secondo i principi generali che regolano l'entrata in vigore di una legge e del dispiegamento dei suoi effetti nell'ordinamento. Pertanto in sede di correzione del testo da licenziare in commissione (dopo l'approvazione del bilancio) si è pervenuti ad una diversa formulazione, anche per ciò che attiene all'entrata in vigore comunque anticipata, rispetto al termine ordinario di 15 giorni, integrando il preambolo con la motivazione di tale opzione.

La legge è stata approvata all'unanimità in commissione e in aula.

La proposta di legge 10 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio del patrimonio degli enti locali toscani) divenuta legge regionale 7 del 3 marzo 2021 con titolo parzialmente modificato, d'iniziativa della Giunta regionale è stata depositata in Consiglio regionale nel dicembre 2020.

Dal testo pervenuto in commissione della proposta, articolato e preambolo, emergeva chiaramente la stretta e corretta correlazione tra la materia valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali e la materia governo del territorio, entrambe di competenza legislativa concorrente.

Gli interventi di riqualificazione erano infatti contestualizzati nell'ambito delle disposizioni di cui alla legge regionale 65 del 2014 (Norme per il governo del territorio) contenute nel titolo V, capo III (Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione delle aree urbane degradate) e più precisamente nell'articolo 125 (Interventi di rigenerazione urbana). La proposta di legge 10 era stata inizialmente assegnata alla Quarta Commissione per il parere secondario.

Tale correlazione forniva il quadro di riferimento normativo regionale, unitamente alla legge regionale 21 del 2010 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), oltre a quello statale costituito decreto

legislativo 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per consentire alla Regione di erogare contributi agli enti locali per interventi di parte investimenti finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana.

I beneficiari, supportati dalle risorse finanziarie della Regione, possono procedere (progetto definitivo o esecutivo) per la riqualificazione di immobili di loro proprietà ai fini della fruizione degli stessi da parte della cittadinanza, nonché per i fini istituzionali loro conferenti.

Per ciò che attiene il carattere storico dell'immobile questo viene determinato secondo le prescrizioni degli articoli 10 e seguenti del già citato Codice.

Per la qualificazione "di pregio", qualora essa fosse da considerarsi, per così dire, un ulteriore valore o criterio, erano presenti maggiori difficoltà per individuare e circoscrivere tale concetto ad un'univoca accezione, che avesse un riferimento normativo, sia esso nazionale o regionale.

Il decreto del ministro dei lavori pubblici del 2 agosto 1969 citato nella parte dei 'visti' del preambolo, oltre a non essere fonte vera e propria tradizionalmente intesa, non appariva *ictu oculi* strettamente conferente agli immobili oggetto dell'intervento per poterli qualificare di pregio e considerare quale riferimento normativo il decreto ministeriale, avrebbe potuto comportare contestazioni o contenziosi in sede di valutazione delle domande di concessione di contributo.

Il "pregio" implica una valutazione riconosciuta di valore e questo è un concetto che, contestualizzato, attiene soprattutto al significato storico che ha per una comunità, la quale lo attribuisce ad un immobile per questioni identitarie, mentre è di difficile determinazione oggettiva per immobili appunto oggetto di recupero e riqualificazione.

Nella scheda di legittimità, oltre a quanto sopra riportato, venivano formulate osservazioni di drafting formale e sostanziale all'articolato, in quanto si riteneva che alcune formulazioni indeterminate e talvolta errate, fossero impeditive di un'efficace implementazione della legge.

Ai soli fini di chiarezza normativa e per consentire una più celere valutazione delle domande di concessione, si suggeriva l'opportunità di chiarire l'ordine dei criteri indicati e di inserire, anche ai fini dell'osservanza del principio di legalità, un ulteriore criterio che introducesse una definizione, solo ai fini della legge in questione, del concetto di pregio, questo perché si potesse modulare più specificatamente nella deliberazione di Giunta.

Anche in questa proposta di legge come in quella precedentemente descritta, la disposizione relativa all'entrata in vigore, pur essendo chiara la finalità dell'enunciazione ("bloccare" in una sorta di prenotazione le risorse finanziarie dedicate alla disciplina, con precisazione che questa avrebbe dispiegato i suoi effetti dopo l'approvazione del bilancio), la formulazione non era corretta secondo i principi generali che regolano l'entrata in vigore di una

legge e del dispiegamento dei suoi effetti nell'ordinamento. Pertanto occorre procedere ad una diversa formulazione. Qualora si fosse ritenuto che l'entrata in vigore della legge *de quo* dovesse rimanere comunque correlata a quella della legge di bilancio, quindi immediatamente dopo l'entrata in vigore di questa, la sua entrata in vigore doveva comunque essere anticipata, rispetto al termine ordinario di 15 giorni e pertanto il preambolo andava integrato con la motivazione di tale opzione. Il finanziamento previsto era di 2 milioni e 500mila euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Dopo l'illustrazione della proposta di legge della Giunta in seduta e, grazie ad approfondimenti e confronti con gli uffici della Quarta Commissione sul corretto riferimento agli articoli della legge regionale 65 del 2014, la Presidente della Commissione, per superare le criticità evidenziate, dava incarico ad un gruppo di lavoro tecnico tra Giunta e Consiglio per addivenire ad un testo condiviso.

Il gruppo di lavoro è stato da subito concorde sulla necessità di dare maggiore certezza "giuridica" per evitare agli operatori difficoltà applicative della legge (sostanzialmente di contribuzione con risorse afferenti alla cultura) che si potevano verificare in ragione di indeterminatezza, soprattutto in relazione al concetto di "pregio". Il gruppo di lavoro ha conseguentemente elaborato due ipotesi di soluzione, sottoposte poi al vaglio della Presidente.

La prima ipotesi teneva conto della volontà del proponente, che aveva introdotto già nel titolo, espressamente, il termine *pregio*, per cui l'attenzione si è concentrata nel fornire un'adeguata qualificazione di "pregio", inteso come ulteriore valore o criterio, per la cui individuazione *"sono presenti maggiori difficoltà per individuare e circoscrivere tale concetto ad un'univoca accezione, che abbia un riferimento normativo, sia esso nazionale o regionale"*, come il gruppo di lavoro rilevava.

In questa prospettiva il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno proporre la redazione di un articolo aggiuntivo rispetto all'articolato pervenuto inizialmente in Commissione, "Definizione", per introdurre, ai soli fini della legge *de quo*, la definizione di *pregio* del patrimonio, inteso come qualificazione riconosciuta agli immobili quali beni espressioni caratteristiche di valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione, in ragione della loro collocazione sul territorio e della loro valenza identitaria.

L'identificazione avviene soprattutto da parte delle comunità amministrative dagli enti locali cui tali immobili appartengono.

Il gruppo di lavoro si è ispirato alla definizione di "patrimonio culturale per le società", così come è stato sancito dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società ratificata con legge 1° ottobre 2020, n. 133², cosiddetta di Faro, citata in preambolo.

² Legge 1° ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005).

Supportati da questa definizione, desumibile da elementi e circostanze anche storicamente riscontrabili, gli enti locali, potranno accedere ai contributi. Non si è introdotto alcun onere procedurale in ordine alla documentazione da esibire, preferendo lasciar attribuito all'ente locale nella sua piena autonomia, attingere alla tipologia di apporti e fonti documentali da porre a corredo della domanda, rinviando alla deliberazione della Giunta, cui è demandato il compito di definire le modalità operative per l'attuazione degli interventi, declinare specificamente questo aspetto.

La seconda ipotesi prospettata dal gruppo di lavoro, evidenziava che, qualora si fossero dovute individuare definizioni di pregio dalle quali far discendere procedure e criteri specifici, queste sarebbero rimaste di difficile determinazione oggettiva per immobili da considerare oggetto di recupero e riqualificazione.

Sarebbero state in tal senso difficilmente evitabili delle criticità nel definire in modo più stringente, attesa la qualificazione derivante dal sistema dei vincoli discendenti dal Codice dei beni culturali (già indicati fra i criteri per la percezione dei contributi). In tal caso forse appariva più conveniente espungere direttamente dal testo il termine "pregio", in quanto si sarebbe dovuta ricollegare una realtà definitoria di troppo onerosa dimostrazione (specie nell'attuazione che avrebbe potuto rivelare aspetti contenziosi), ritenendosi compiuta la finalità dell'intervento rivolto a beni immobili sicuramente di proprietà degli enti locali, individuati, sotto il profilo storico-culturale, secondo la definizione riportata nell'articolo 10 del codice dei Beni culturali.

La Presidente di Commissione ha deciso di presentare in seduta agli altri consiglieri il testo corretto e rielaborato sulla scorta della prima ipotesi formulata.

Il gruppo di lavoro, dato l'ampio mandato ricevuto, nella riscrittura dell'articolato ha provveduto ad espungere dal testo gli stringenti riferimenti normativi alla legge regionale 65 del 2014 in materia di riqualificazione e rigenerazione urbana, limitando il riferimento ai suoi principi informatori e alle finalità perseguite di cui all'articolo 1 (*.....al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.....*), da cui non si poteva certo non contemplare la riqualificazione di immobili storici, che invece erano espressamente esclusi dalla cosiddetta rigenerazione urbana dal disposto dell'articolo 122, comma 3 della suddetta legge.

Inoltre ha provveduto a formulare *ex novo* due disposizioni, una sulla revoca dei contributi erogati, una su una relazione annuale relativa all'utilizzo di questi, disposizioni fatte proprie come emendamenti dalla Presidente, così come

un altro concernente la possibilità per ciascun ente locale di presentare una sola domanda.

Il testo riformulato dal gruppo di lavoro è stato votato all'unanimità in commissione e in aula, dopo dibattito che ha messo in rilievo la necessità di valorizzare funzionalmente e a scopi culturali, nonché sociali l'ampia gamma di immobili storici in disuso delle città tutte della Toscana.

La proposta di legge 34 (Norme per la disciplina delle rievocazioni storiche regionali. Interventi di valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e delle tradizioni della cultura popolare della Toscana), divenuta legge regionale 27 del 3 agosto 2021, con titolo parzialmente modificato, è stata di iniziativa della Giunta regionale.

Il testo pervenuto in commissione esplicitava chiaramente sia nel preambolo che nella relazione illustrativa, il carattere evolutivo dell'ambito di materia trattata, rispetto alla quale si intendeva recepire in gran parte quello che, sia atti normativi di rango internazionale che studi e dottrina, hanno elaborato sul concetto di patrimonio immateriale. In tale ambito concettuale trovano ampia legittimazione "l'insieme delle risorse identitarie ereditate dal passato" quale "risorsa per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita, in una società in costante evoluzione" e conseguentemente il riconoscimento dell'impegno profuso dalle comunità del territorio che salvaguardano e promuovono attivamente e volontaristicamente l'eredità culturale. Assume pertanto sempre più rilievo il principio di sussidiarietà orizzontale, così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 131 del 2020 "*... (al)lo svolgimento di attività di interesse generale può essere perseguito anche da un'autonoma iniziativa dei cittadini che, in linea di continuità con quelle espressioni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tessuto comunitario del nostro Paese*" e la proposta di legge si prefiggeva l'obiettivo di mettere a sistema l'ambito, fino ad allora disciplinato dalla legge regionale 5 del 2012³, normativa di iniziativa consiliare.

In tempi pregressi all'approvazione della disciplina sopracitata, comuni cittadini, impegnati nelle associazioni di ricostruzione e rievocazione storica erano stati promotori di richieste ai consiglieri regionali per veder riconosciuta in una disciplina espressamente dedicata, la loro attività volontaristica di narrazione e rappresentazione di saperi del passato.

Di iniziativa legislativa consiliare, la legge regionale 5 del 2012 era stata più volte modificata per consentirne un'applicazione efficace delle finalità perseguite. Il Consiglio regionale, che si era avvalso a partire dalla fine del 2015 del Comitato previsto dalla disciplina per la realizzazione di proprie iniziative di ricostruzione e rievocazione storica (Festa della Toscana), ha poi stanziato, con

³ Legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali").

risorse dell'avanzo di amministrazione del proprio bilancio, 75.000 euro nell'anno 2016, 83.000 euro nel 2018 e 43.000 euro nel 2020, per un ammontare medio del contributo concesso variante tra i mille e millecinquecento euro, in ragione del gran numero delle domande presentate. Le risorse finanziarie erano state destinate solo alle associazioni e non anche alle manifestazioni storiche.

La legge regionale 5 del 2012 è stata finanziata dalla Giunta regionale (cfr. Nota informativa sull'attuazione delle politiche regionali n. 38, a cura del Settore Analisi di fattibilità e per la valutazione delle politiche) con 50.000 euro per la prima volta nel 2020 e solo con la legge di stabilità per il 2021 erano state allocate in bilancio risorse finanziarie pari a 500.000 euro per i tre anni.

Frutto dell'elaborazione evolutiva della materia di cui si è detto inizialmente e anche innovativa sotto vari profili, rispetto alla normativa del 2012, per l'opzione legislativa posta in essere, l'articolato pervenuto in commissione necessitava di alcune correzioni di tecnica legislativa formale e sostanziale per un'efficace implementazione dell'articolato, al fine di renderlo anche più aderente al linguaggio normativo così da evitare problemi esegetici in sede di applicazione.

La proposta di legge è stata illustrata in Commissione nell'aprile 2021, la scheda di legittimità inviata nei termini, non ha richiesto illustrazione, in quanto è stato attivato un gruppo di lavoro Giunta/Consiglio solo nel luglio 2021, nell'imminenza della discussione e approvazione in Commissione per cercare di arrivare ad un testo condiviso da proporre all'aula prima della sospensione feriale. L'obiettivo posto è stato limitatamente raggiunto, sono state fatte sì tutte le correzioni suggerite, ma quelle che erano le criticità maggiori, a parere dello scrivente ufficio, non sono state risolte. Si è cercato sostanzialmente di ridurre i margini di indeterminatezza che l'articolato ad una prima lettura rivelava, nella consapevolezza che, forse, nella deliberazione di Giunta prevista a cui venivano rinviati molti aspetti della disciplina, potevano essere chiariti quelli ancora indefiniti per l'implementazione della disciplina.

L'originario articolato è stato perciò ampiamente corretto dal gruppo di lavoro, con i limiti oggettivi dovuti ad un impianto legislativo "futuribile", pertanto non ancora "testato", in quanto la proposta di legge 34 affrontava l'attuazione della normativa regionale del 22 luglio 2020, n 65 (Norme di sostegno e promozione del Terzo settore toscano), per ciò che attiene il neo procedimento della co-progettazione e della co-programmazione per il settore cultura, quale primo ambito applicativo. La citata neo-normativa regionale, attuativa della disciplina nazionale, è da considerarsi disciplina generale per tutti gli ambiti di attività di tali enti associativi, per cui è ad essa che occorre fare riferimento in toto, al fine di assicurare la coerenza con l'ordinamento vigente. Apparivano pertanto ridondanti e non coerenti con la legge regionale 65 del 2020, le indicazioni contenute ai commi 2, 3, 4, 5, dell'articolo 10 in quanto gli enti locali, proprio nella loro autonomia regolamentare declinano la loro attività nel rispetto dei principi generali sanciti in tema di procedimento di co-

progettazione all'articolo 13 della citata legge di riferimento. Agli enti locali si applicano altresì tutte le altre disposizioni della legge in questione, ivi comprese quelle sulle autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche etc., disposizioni che peraltro recepiscono il dettato nazionale del decreto legislativo 117 del 2017 recante il Codice del Terzo settore.

Sostanzialmente si riteneva che non fosse necessario dettare una disciplina particolare per il settore cultura, in quanto si ritiene, ancora, che la legge regionale 65 del 2020 debba essere considerata normativa ordinamentale e che pertanto sia sufficiente richiamarne i principi e il procedimento descritto nelle sue norme, senza novare e innovare la fonte. A sostegno di ciò, si rilevava inoltre che occorreva tener presente che la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 65 del 2020, avrebbe provveduto all'emanazione di linee guida per supportare gli enti locali e in tal caso, eventuali specifiche disposizioni in merito alla co-progettazione per il settore *de quo* potessero essere previste in tale documento.

L'assetto procedimentale della co-progettazione è il nucleo più innovativo della disciplina e ha comportato una riscrittura dell'articolo 9, relativo ai contributi da erogarsi ai comuni e alle associazioni di rievocazione storica congiuntamente, per correggere l'originario testo carico di margini di indeterminatezza per ciò che atteneva alla previsione di erogazione di contributi agli stessi soggetti di cui sopra, in quanto dalla lettura sembrava che si fosse in presenza di una co-progettazione di fatto. Questo avrebbe annullato l'individualità progettuale storica delle singole associazioni, così come era nella legge 5 del 2012, in considerazione che i criteri generali per l'erogazione dei contributi erano identici per le due ipotesi, che dovevano essere differenziate necessariamente, previste dall'articolo 9, per cui era opportuna maggiore chiarezza normativa, al fine di evitare dubbi esegetici in sede di applicazione.

L'articolo 9 è stato oggetto di un emendamento presentato dal Partito democratico (PD) volto a precisare quanto sopra esposto, recependo peraltro quanto era già stato concordato per il testo finale dal gruppo di lavoro; l'emendamento è da ritenersi strettamente correlato ad un altro emendamento, che ha provveduto ad inserire un comma all'articolo dedicato alle disposizioni transitorie per consentire che le associazioni già iscritte nell'elenco della legge regionale 5 del 2012, potessero essere beneficiarie di contributi a valere, sia pure per il solo anno 2021: *“I contributi sono concessi a titolo di partecipazione per le spese sostenute. Con avviso pubblico sono specificate le modalità di presentazione dei progetti e di erogazione e rendicontazione delle risorse da assegnare”*.

Altri emendamenti, finanche in sede di discussione in aula, sono stati presentati per la composizione del Comitato, organismo già presente nella legge regionale 5 del 2012, al fine di rendere tale organismo più rappresentativo di comuni di minore entità demografica, nel presupposto e nella convinzione di agevolare e meglio sancire la rappresentatività suddetta.

Un nuovo organismo, introdotto dalla neo disciplina già nel testo originario della proposta di legge, è l'Osservatorio regionale delle rievocazioni storiche della Toscana, ed è stato oggetto di emendamento, per la composizione, nonché per definirne e limitarne le funzioni solo a quelle di consulenza scientifica.

Il testo finale è stato approvato in aula pressoché all'unanimità, dopo ampia discussione incentrata sulla consapevole volontà ed esigenza collettiva di riconoscere l'importanza della disciplina per la conservazione della storia locale e della sua memoria collettiva. Vi sono stati nel dibattito anche riferimenti di rivendicazione politica da parte della minoranza, senza mezzi termini, sulla strumentalità degli emendamenti relativi alla composizione del Comitato proposti dalla maggioranza, ritenuti dall'opposizione strumentali ad evitare che la originaria composizione prevista (sindaci dei dieci comuni capoluogo di provincia) vedesse prevalere i sei sindaci appartenenti a partiti di opposizione.

La proposta di legge 39 (Celebrazione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri), divenuta legge regionale 16 del 18 aprile 2021 è d'iniziativa della Quinta Commissione e più precisamente della Presidente Giachi prima firmataria.

L'articolato si compone: di un articolo, in cui si delineano le finalità, le modalità per le celebrazioni dell'anniversario della morte di Dante e lo stanziamento delle risorse finanziarie, e della norma finanziaria.

L'aspetto parzialmente innovativo è relativo alla congiunta decisione degli Uffici di presidenza del Consiglio e della Quinta Commissione su come dovevano e potevano essere le celebrazioni, nonché sulla previsione di una seduta solenne, entro il 30 settembre 2021, del Consiglio regionale in tema. Il Consiglio regionale ha poi in effetti celebrato questo anniversario organizzando eventi e promuovendo, in particolare, mostre ed esposizioni, iniziative di studio e di ricerca, convegni, presentazioni di libri, laboratori didattici e spettacoli, così come celebrato l'evento in seduta solenne.

La volontà politica sottesa alla legge era non solo un modo per ricordare Dante ma anche per sostenere la produzione culturale sul territorio, che avesse il segno del Consiglio regionale. Alla copertura degli oneri finanziari, pari ad un importo massimo di 100mila euro, relativi alla sola annualità 2021, si è provveduto con gli stanziamenti dell'esercizio 2021 del Bilancio di previsione 2021-2022-2023.

Nel corso del dibattito in commissione è stato molto apprezzato il ruolo della Commissione, una sorta di *governance* condivisa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, come evidenziato dalla vicepresidente Luciana Bartolini (Lega) e dalla consigliera Silvia Noferi (M5S): *“C'è un surplus che non può essere cancellato: ricordare Dante fa parte della nostra identità di italiani”*. *“Il mondo della cultura ha bisogno di risorse per poter ripartire e avere un futuro”* – *“Non diamo contributi a pioggia, ma su singoli*

progetti proposti e realizzati dalle amministrazioni". Anche la consigliera Elena Rosignoli (PD) si è soffermata in particolare sul sostegno alle amministrazioni, che dà ossigeno alle attività culturali, ma contribuisce anche a rilanciare l'indotto. La Commissione ha licenziato la proposta di legge a larga maggioranza, eccetto Gabriele Veneri (FdI), che ha motivato il voto contrario: *"...al di là del riconoscimento a Dante, in questo momento così difficile, 100mila euro li avrei destinati in maniera diversa"*.

In aula la proposta di legge è stata approvata con il voto favorevole di PD, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, il voto contrario di Fratelli d'Italia e Forza Italia e l'astensione della Lega, dopo una discussione pressoché del tutto incentrata sugli aspetti economici, sia per ciò attiene allo stanziamento in se stesso per l'ambito culturale considerato non prioritario, sia per le modalità concertative sulla quantificazione ritenuta importante, in ragione di "incomprensioni" avvenute all'interno dell'Ufficio di presidenza, al momento della comunicazione da parte del Presidente Mazzeo della volontà celebrativa e risorse finanziarie destinate.